

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FENOALTEA, MEDICI, BONAZZOLA RUHL Valeria, ARGIROFFI, ORLANDI, ROMANO, SCIPIONI, DOSI, BERGAMASCO, BIAGGI, TERACINI, GATTO Simone, SPAGNOLLI e CODIGNOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 1971

Norme per la difesa della fauna selvatica italiana

ONOREVOLI SENATORI. — Gli immensi pericoli che minacciano la esistenza dell'uomo a causa della degradazione dell'ambiente naturale, segnalati dagli esperti già molti anni or sono, si sono fatti palesi soltanto recentemente alla coscienza comune: la quale ha reagito e reagisce in modo positivo, sì, ma ineguale, occasionale e niente affatto organico, tanto da fare apparire vieppiù evidente la necessità di addivenire a sistematiche conclusioni operative e alla individuazione di precise responsabilità.

Il Senato, per merito delle iniziative del suo Presidente, possiede ormai una larga e seria informazione della materia: e la recente discussione della mozione n. 77 ha dato la misura della concordanza di tutte le parti politiche nel giudicarne essenziale la importanza.

Il problema, vitale per la specie umana, della conservazione dell'ambiente naturale presenta numerosissimi aspetti, non tutti però ugualmente considerati dall'uomo comune: il quale mostra, stando a quanto appare, un interesse particolarmente volto al fenomeno dell'inquinamento dell'aria e delle

acque, mentre non sembra prestare una equivalente attenzione alle conseguenze, che dell'inquinamento non sono meno gravi, della rottura o della alterazione degli equilibri biologici.

Le leggi naturali che a tali equilibri presiedono coinvolgono tutti gli esseri viventi, animali e piante, e i loro rapporti reciproci, nonchè i loro rapporti con il mondo inorganico. La perfezione e la delicatezza degli equilibri biologici, che hanno importanza determinante per la conservazione dell'ambiente e per la stessa sopravvivenza dell'uomo sono generalmente ignorate: e se è comune la nozione che nel deserto è praticamente impossibile la vita, non è altrettanto diffusa la nozione del danno irreparabile che l'uomo infligge a se stesso quando con la propria opera imprevedente crea un deserto particolare relativamente a tutta o quella specie animale o vegetale, con conseguenze catastrofiche.

Dovrebbe esser noto a tutti che persino le specie ritenute dall'uomo inutili o dannose tali non sono mai interamente, essendo esse legate alla sussistenza di altre specie

che inutili o dannose non sono: così come dovrebbe essere altrettanto noto che ogni aspetto della natura è legato ad altri in un insieme di rapporti delicatissimi i quali non possono essere alterati senza danno, quando all'opera dell'uomo non presieda un quasi religioso rispetto per la natura tutta intera. Purtroppo per ciò che riguarda le piante e gli animali in genere il nostro e gli altri popoli latini hanno fama di non possedere il senso della natura e di considerare questa ultima soltanto in modo possessivo e distruttivo.

Chiunque abbia soggiornato qualche tempo in altri Paesi ha potuto constatare il fiducioso approccio all'uomo di piccoli animali, e ascoltare il canto degli uccelli nei boschi, cose di cui in Italia si è pressochè perduta la memoria.

Questo stato di fatto si traduce in un danno incommensurabile e crescente per l'uomo non soltanto di natura psico-fisiologica, ma anche di natura economica e impone a chi di ciò è consapevole, la assunzione di responsabilità determinate.

Sarebbe opportuno che i cosiddetti mezzi di informazione di massa diffondessero la nozione dell'importanza per l'uomo degli equilibri biologici, la delicatezza di essi, gli effetti deleteri, talora catastrofici, della loro rottura: mentre notizie anche preoccupanti come il notevolissimo aumento di vipere in talune località, provocato dalla scomparsa di specie volatili che si nutrono di rettili, vengono pubblicate senza adeguato commento.

Chiunque vi abbia interesse può facilmente procurarsi dati statistici nazionali ed esteri relativi all'effetto della presenza o della assenza su determinate colture di questa o quella specie animale particolarmente quando si avverta la loro capacità di prevenire degradazioni, o sull'effetto della presenza o della assenza di questa o quella specie sulla vita di altre specie animali.

Infine l'impoverimento della vita selvatica segnalato in questi ultimi anni non può non essere considerato anche in rapporto con il crescente urbanesimo e con il carattere sempre più alienante e disumanizzante della vita cittadina: è dovere delle presenti

generazioni impedire che le future, riversandosi nelle campagne durante le pause del lavoro, debbano trovare anche lì il deserto, invece di quell'ambiente ricco di vita e di serenità il cui potere di ripristino delle energie psichiche, ben noto a chi ama la natura, costituirà ben presto un presidio necessario all'uomo.

Occorre quindi considerare in modo nuovo il mondo animale, così come nuove sono le condizioni odierne della vita nel nostro pianeta.

La categoria giuridica delle *res nullius* nella quale viene comunemente fatta rientrare la generalità degli animali vaganti, sorse in diritto romano, come è noto, per essere applicata alle cose *extra patrimonium*, cioè suscettibili di appropriazione da parte di chicchessia per entrare da quel momento a far parte del *patrimonium* dell'appropriante: e il presupposto necessario di quella categoria giuridica è la quantità praticamente infinita nei confronti dell'uso possibile da parte dell'uomo, non diversamente dalle *res communes omnium*, come l'aria, il mare, dalle quali le distingue soltanto la possibilità di appropriazione.

Ciò posto, pervenuta la specie umana a uno stato di sviluppo nel quale queste o quelle cose non siano più presenti in quantità praticamente illimitata, nel quale in altre parole le circostanze di fatto sulle quali è sorta la categoria giuridica di cui sopra, siano non più sussistenti, ci si domanda se il concetto di *res nullius* possa sfuggire a una profonda revisione, e se non debba essere sostituita, almeno per talune specie di cose, da una categoria giuridica che affermi il diritto della collettività alla conservazione di esse, come prevalente in modo assoluto sul diritto di appropriazione da parte del singolo: non soccorrendo il concetto di *res communes*, che si applica alle cose non suscettibili di utilizzazione esclusiva, si potrebbe richiamare il concetto di *res universitatis*, come le strade pubbliche, che possono essere in parte occupate dal singolo, ma non mai sottratte ad arbitrio e genericamente al godimento della collettività.

Tale è in radice il pensiero informatore di una iniziativa della benemerita Lega nazio-

nale contro la distruzione degli uccelli, la quale, con l'appoggio del World Wildlife Fund ha deliberato di farsi promotrice di un nuovo regime giuridico che sia applicabile alla generalità degli animali selvatici, una volta dimostrato come è ormai fuori di dubbio che la salvaguardia dell'integrità delle varie specie zoologiche è essenziale per la conservazione di quell'equilibrio biologico dal mantenimento del quale dipende, in ultima analisi, la stessa vita umana. È anzi rilevante l'assunto che occorra non soltanto salvaguardare le specie animali esistenti, ma anche ricostituire quando sia possibile le specie estinte per fatto dell'uomo.

L'iniziativa è stata poi oggetto di collaborazione tra la Lega suddetta e il Consiglio nazionale delle ricerche che ne ha assicurato la conformità ai dettami scientifici: ed è stata fatta propria infine dai presentatori del disegno di legge che segue, i quali ne hanno curato la formulazione in termini legislativi.

Osserva il Consiglio nazionale delle ricerche che in tutto il mondo la situazione della fauna selvatica va divenendo sempre più precaria, in conseguenza dell'aumento della pressione della civiltà umana sull'ambiente naturale; trasformazione degli *habitat*, inquinamenti, disboscamenti, strade, cave, costruzioni, tutto contribuisce alla progressiva e incalzante distruzione della fauna selvatica, come del resto della natura in generale.

Uno degli aspetti più gravi in Italia di questo stato di cose è la distruzione degli ultimi biotopi che ospitano specie rare, endemiche e relitte; queste aree, che per la loro importanza andrebbero preservate integralmente alla scienza come riserve naturali, sono oggetto di quotidiana distruzione per l'ignoranza e la non curanza di chi interviene sul territorio, e spesso senza alcuna reale necessità.

Questi fattori indiretti si sovrappongono alla diretta distruzione della fauna selvatica operata dalla uccisione e cattura di animali per vari scopi.

Non c'è dubbio che la caccia sia uno dei fattori che contribuiscono più potentemen-

te, assieme all'inquinamento, alla rarefazione della fauna selvatica, oggi in Italia. Mentre una pressione venatoria contenuta in limiti ben precisi di spazio, tempo e numero di capi catturabili e di praticanti, può senz'altro essere tecnicamente tollerabile per la fauna, le attuali proporzioni del fenomeno venatorio sono certo eccessive per la sopravvivenza degli animali oggetto di caccia.

Ma il fatto più grave è che tale enorme pressione venatoria è sostenuta ed incoraggiata dai precisi e ben noti interessi delle industrie di armi e munizioni da caccia nel modo più miope; infatti, anziché considerare la necessità di misure rigorosamente limitative (almeno fino a quando non sia ricostituito il patrimonio faunistico sul quale effettuare un razionale regolare prelievo che assicuri alle future generazioni tanto la possibilità di praticare le attività venatorie, che agli operatori economici di continuare ad operare in questo settore), tali ambienti si interessano esclusivamente di sviluppare al massimo l'attività immediata, facendo propria, si direbbe, la celebre frase attribuita a Luigi XV *Après moi le déluge*.

È il caso di dire chiaramente che questa politica, legata ad una visione assai ristretta ed utilitaristica, porterà fatalmente alla progressiva distruzione di buona parte della nostra fauna di mammiferi e uccelli. L'eccessivo numero di cacciatori danneggia la fauna non soltanto attraverso la distruzione diretta, ma anche attraverso ripopolamenti eccessivi ed irrazionali che alterano le popolazioni animali autoctone, oppure a causa della lotta ai cosiddetti « nocivi », cioè animali predatori spesso ormai rarissimi e che meriterebbero la più rigorosa tutela.

Eppure la fauna selvatica riveste una irrinunciabile importanza non soltanto scientifica, ma anche ecologica e paesistica. Ogni singola specie ha il suo preciso ruolo in natura, e svolge funzioni spesso insostituibili nei confronti dell'ambiente e quindi delle attività umane che a questo sono sempre legate; per esempio, è opinione dei competenti che in futuro l'uomo dovrà fare sempre più spesso ricorso all'utilizzazione razionale di sistemi ecologici presenti in

natura, per evitare le disastrose conseguenze connesse con l'uso di metodi estranei all'equilibrio naturale spontaneo. Inoltre, la fauna selvatica ha un innegabile valore estetico, facendo parte integrante del paesaggio, e potrebbe esercitare, se difesa ed incrementata, una notevole attrazione sui visitatori del nostro Paese, i quali invece oggi troppo spesso devono lamentare l'assenza pressochè assoluta della componente di vita animale nel nostro paesaggio.

Sul piano scientifico poi, la conservazione della fauna selvatica si impone per evitare la perdita di un patrimonio genetico irripetibile sia per le conoscenze teoriche sia per le possibili e sempre più frequenti applicazioni pratiche. In vista di ciò, tanto più assurda appare la situazione giuridica della fauna selvatica italiana, che in pratica nessuna legge tutela e nemmeno riconosce!

Occorre infine considerare i problemi della fauna selvatica italiana in maniera globale e sulla base di criteri esclusivamente tecnici; si è cercato cioè di non indulgere verso considerazioni soggettive e sentimentali.

In linea di massima si è ritenuto di affidare ampi ed importanti compiti di consulenza, anche vincolante, agli organi scientifici nazionali che forniscono le maggiori garanzie circa l'imparzialità e competenza tecnica; essi sono il Consiglio nazionale delle ricerche (che comprende una Commissione per la conservazione della natura e delle sue risorse) ed il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia di Bologna per le specie di particolare interesse venatorio.

Con l'articolo 1, si stabilisce il concetto di fauna selvatica italiana, patrimonio comune di tutti i cittadini; essa comprende tutte le specie veramente autoctone del nostro Paese, ed esclude quelle che sono state introdotte, in epoca più o meno recente, volontariamente o casualmente, su aree ristrette o estese, per qualunque motivo o causa, direttamente o indirettamente, dall'uomo.

Ciò non perchè anche animali non autoctoni non abbiano diritto ad essere in qualche maniera difesi; ma perchè per essi la tutela va concepita su di un piano morale,

ed a livello individuale ed è quindi di pertinenza di altra legge che non questa, che si prefigge di tutelare su di un piano fondamentalmente ecologico e con criteri scientifici le specie realmente e profondamente collegate con il funzionamento degli equilibri naturali spontanei ed originari del nostro Paese.

Per questo motivo, d'altro canto, abbiamo inteso inserire tra le specie tutelate dalla nostra legge, anche quelle oggi non più presenti in Italia, ma che essendo state distrutte non da cause ambientali, ma dall'uomo, potrebbero oggi ed in futuro essere utilmente reintrodotte nel territorio nazionale contribuendo a ripristinare l'alterata integrità degli equilibri naturali.

L'articolo 2 tende a realizzare lo strumento legale attraverso il quale raggiungere quella che è la fondamentale finalità del presente disegno di legge: preservare dall'estinzione tutte le specie della fauna selvatica italiana, per conservare almeno uno *stock* genetico minimo di queste forme di vita non solo alla scienza ma all'umanità intera. A volte può bastare l'inquinamento di un breve corso d'acqua, l'apertura di una cava, il tracciamento di una strada, il taglio di un bosco per portare alla definitiva scomparsa una specie animale come già più volte accaduto in passato. È questo un rischio che non deve più essere corso in futuro, nei limiti delle possibilità umane.

Gli articoli 3 e 4 precisano in che modo è possibile intervenire sulla fauna selvatica italiana senza rischiare di impoverirla eccessivamente ed irreversibilmente. Sotto questo punto di vista si è ritenuto opportuno separare i vertebrati tetrapodi dai restanti gruppi animali: i primi, infatti comprendono in generale specie molto più rare e di quasi esclusivo interesse venatorio e si devono pertanto considerare in linea di massima meritevoli della più rigida protezione, salvo le eccezioni elencate. I secondi comprendono forme viventi nelle acque marine od interne e oggetto di pesca, una attività che ha un suo notevole ruolo come fonte di alimento, a differenza della caccia che oggi da noi ha soltanto il significato di una attività per così dire ricreativa; e compren-

dono pure numerose specie assai abbondanti e a volte persino indesiderabili di artropodi, in special modo insetti; pertanto è indubbio che sarà necessario studiare delle disposizioni che permettano di eliminare gli aspetti irrazionali e distruttivi tuttora presenti per esempio nelle attività di pesca e nella lotta agli insetti dannosi all'agricoltura, questo dovrà essere di pertinenza di altre leggi; il presente disegno di legge si limiterà nei nostri intendimenti ad elencare, in questo secondo gruppo di animali, quelli che sono da considerare meritevoli di assoluta protezione, per rarità, localizzazione, rapido regresso numerico, o per essere endemici dell'Italia o di sue parti. Vogliamo ancora mettere in risalto come negli articoli 3 e 14 la caccia sia inquadrata in modo piuttosto nuovo per la nostra legislazione; l'esercizio venatorio viene subordinato al superiore interesse della conservazione del patrimonio comune costituito dalla fauna selvatica e viene limitato alle specie che sono sembrate in grado di resistere ai massicci prelievi operati da questa attività; inoltre, ferma restando la competenza primaria delle Regioni in materia di caccia, si è tenuto a distinguere dalle specie prevalentemente stanziali quelle soprattutto migratrici, affidando in parte alle autorità centrali dello Stato il controllo del loro sfruttamento a scopo venatorio. Infatti, la caccia di questi animali può essere programmata solo sulla base dell'elaborazione di un complesso di dati, in gran parte raccolti fuori dei nostri confini, che non possono essere tempestivamente disponibili ad organi periferici. Ciò a non voler considerare che evidentemente il progressivo sviluppo degli organi comunitari europei non può non avere come conseguenza il regolamento dell'utilizzazione di questa tipica risorsa naturale rinnovabile. Non dimentichiamo che in certi casi solo la gestione internazionale di queste risorse può assicurare il mantenimento e la più corretta utilizzazione.

L'articolo 6 dovrebbe permettere di limitare taluni eccessi del collezionismo che in passato hanno prodotto danni gravissimi so-

prattutto alle specie più rare e minacciate di scomparsa.

L'articolo 7 riproduce, migliorandola, una disposizione vigente.

L'articolo 8 intende proteggere le caratteristiche spontanee ed autoctone della fauna selvatica italiana; non bisogna dimenticare che l'introduzione di specie esotiche può provocare gravissimi squilibri ecologici e portare alla distruzione di specie autoctone; porta alla alterazione delle caratteristiche spontanee del paesaggio; può produrre invasioni di specie dannose all'agricoltura ed alla selvicoltura; è in ogni caso indesiderabile dal punto di vista scientifico.

Le limitazioni alle importazioni ed esportazioni di animali (art. 9) hanno lo scopo di contribuire ad eliminare uno dei motivi per la distruzione non solo della nostra fauna selvatica, ma anche di quella di altre nazioni.

Gli articoli 7, 10 e 11 pongono ai metodi di caccia alcune limitazioni ormai indispensabili per poter sperare di salvare, con la fauna selvatica, gli stessi aspetti non distruttivi ed antiecologici dell'attività venatoria. In particolare, l'articolo 11 introduce il concetto di *ius prohibendi* e consente al proprietario di vietare, a sé ed agli altri, la caccia sul proprio terreno.

L'articolo 12 riproduce e in parte modifica una disposizione vigente; altrettanto è a dirsi degli articoli 13 e 14.

L'articolo 15 precisa la composizione degli organi che saranno chiamati a gestire e tutelare la fauna selvatica italiana, sulla base delle competenze e della rappresentanza equilibrata delle varie categorie di cittadini; in particolare, si è cercato di evitare che gli indirizzi venatori avessero la prevalenza sugli altri orientamenti ed interessi nei confronti della fauna selvatica, come in passato.

Il problema della sorveglianza è affrontato dall'articolo 16.

L'articolo 17 si propone di incrementare le ricerche e le conoscenze su tutto quanto attiene alla fauna selvatica italiana.

Molte nazioni europee hanno concordemente dedicato il 1970 alla conservazione della natura, ed hanno tentato di porre in

atto alcuni provvedimenti ritenuti tra i più urgenti per la difesa dell'ambiente ecologico.

L'Italia non si può dire abbia primeggiato in questa occasione come numero e qualità di realizzazioni: qualche riserva naturale integrale dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, un francobollo commemorativo, qualche conferenza e simposio, la nomina di alcune commissioni ad alto livello, sul piano legislativo alcune norme contro gli inquinamenti e contro l'uso di pesticidi clorinati. Non si è ancora nemmeno all'abrogazione della legge che aveva, nientemeno, inaugurato l'anno della natura col ripristino dell'uccellazione.

Quanto sopra non può essere sufficiente; occorrono nuove leggi ed una precisa volontà politica di sostenerle.

Un'occasione forse insostituibile per fare ciò è rappresentata dall'istituzione delle Regioni a Statuto ordinario, nell'ambito delle cui leggi si potrebbero correggere molti errori della legislazione nazionale; d'altra parte, le Regioni dovranno decidere anche su problemi che investono interessi nazionali o addirittura sovranazionali. Da ciò sorge la necessità di leggi quadro che orientino in maniera uniforme e coerente le Regioni nel legiferare nei campi di loro competenza. In questa prospettiva la Commissione per la conservazione della natura del Consiglio nazionale delle ricerche ha contribuito al

seguito disegno di legge, alla cui elaborazione hanno altresì partecipato profondi conoscitori della materia, tra cui gli esponenti del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, della Federazione nazionale pro-natura, e gli scienziati membri della Commissione suddetta.

Se questo disegno di legge verrà approvato, l'Italia potrà per la prima volta vantarsi di essersi posta all'avanguardia, nei confronti delle altre nazioni, anche nel campo della difesa di un così importante aspetto della conservazione della natura e delle sue risorse.

Tale è il fine che si sono proposti i presentatori del disegno di legge che segue: i quali peraltro, è da avvertire, se unanimente concordano con gli obiettivi di fondo che il disegno di legge persegue, si riservano singolarmente di intervenire, su questo o quel punto di dettaglio, in sede di discussione: infatti si è cercato di individuare una linea mediana di consenso che consentisse di non ritardare la presentazione del disegno di legge, rimandando alla successiva elaborazione, in sede di dibattito, la puntualizzazione di questa o quella modalità di applicazione, allo scopo di renderla anche più efficace e più organicamente collegata con le altre di diritto vigente o condendo.

DISEGNO DI LEGGE**PARTE I****NORME GENERALI****Art. 1.**

La fauna selvatica italiana costituisce patrimonio indisponibile della comunità nazionale, ed è tutelata ai sensi della presente legge.

Fanno parte della fauna selvatica italiana tutti gli animali dei quali esistono o sono esistiti in tempi storici popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio nazionale e nelle acque territoriali italiane, anche se tali popolazioni sono attualmente scomparse per opera diretta o indiretta dell'uomo.

Art. 2.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro della marina mercantile e, limitatamente alle rispettive Regioni, i presidenti delle Giunte regionali, potranno, secondo le rispettive competenze e su proposta o comunque previo parere vincolante del Consiglio nazionale delle ricerche, vietare, salvo risarcimento del danno che del divieto sia conseguenza immediata e diretta, ogni attività umana atta a condurre ad estinzione o ad arrecare gravi danni a popolazioni animali appartenenti alla fauna selvatica italiana.

Art. 3.

Fra le specie appartenenti alla fauna selvatica italiana è sempre proibito uccidere, catturare o commerciare qualsiasi specie di mammiferi, uccelli, rettili, anfibi.

È fatta eccezione per:

1) le specie elencate nell'elenco 1, allegato alla presente legge. Tale elenco potrà

esser modificato previo parere vincolante del Consiglio nazionale delle ricerche, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

2) le specie delle quali si possa manifestare la necessità di un controllo numerico, tra quelle elencate nell'elenco 2 allegato alla presente legge. Tale elenco potrà essere modificato previo parere vincolante del Consiglio nazionale delle ricerche, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

3) le specie che possono essere oggetto di caccia, iscritte negli elenchi 3 e 4 allegati alla presente legge. Tali elenchi potranno essere modificati solo su richiesta congiunta del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e del Consiglio nazionale delle ricerche, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

4) le specie del genere rana oggetto di raccolta a scopo alimentare.

Il contravventore è punito con ammenda da lire 50 mila a lire 400 mila.

Il verbalizzante procede a sequestro della preda e dei mezzi di cattura.

Art. 4.

Tra le specie appartenenti alle classi zoologiche non indicate all'articolo 3, è sempre proibito uccidere o catturare:

1) tutte le specie troglobie;

2) le specie iscritte nell'elenco 5 allegato alla presente legge. Tale elenco potrà essere modificato solo su richiesta del Consiglio nazionale delle ricerche, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

3) tutte le specie che vivono nei biotopi di eccezionale interesse scientifico iscritti nell'elenco 6 allegato alla presente legge. Tale elenco potrà essere modificato solo su richiesta del Consiglio nazionale delle ricerche, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Il contravventore è punito con ammenda da lire 50 mila a lire 400 mila.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 3.

Art. 5.

È vietata la cattura o l'uccisione di esemplari delle specie di cui all'articolo 3, numeri 1), 2) e 4) mediante dispositivi e mezzi che possono provocare l'uccisione, il ferimento o il danneggiamento anche di esemplari appartenenti a specie non comprese nell'elenco 1 allegato alla presente legge.

In relazione a quanto previsto all'articolo 3, n. 2), ogni anno, su proposta motivata degli organi regionali competenti, dietro parere favorevole vincolante del Consiglio nazionale delle ricerche e del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabiliti i termini di tempo, di luogo, di metodo e di quantità numerica per l'uccisione e/o la cattura di esemplari delle specie elencate nell'elenco 2 allegato alla presente legge.

A parziale deroga di quanto previsto agli articoli 3 e 4, ed esclusivamente ai fini della ricerca scientifica, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste o il Ministro della marina mercantile, secondo le rispettive competenze, possono rilasciare autorizzazioni per la cattura e/o l'uccisione di esemplari, nidi, uova o piccoli nati appartenenti a qualunque specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi, e per le altre classi zoologiche delle specie indicate ai numeri 1), 2) e 3) dell'articolo 4; tali autorizzazioni potranno essere rilasciate solo a persona autorizzata dagli istituti scientifici qualificati, previo parere vincolante del Consiglio nazionale delle ricerche, che potrà interpellare il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, per le specie di interesse venatorio, e l'Istituto centrale di idrobiologia, per le specie che interessano la pesca.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 400 mila.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 3.

Art. 6.

Sono sempre vietati il commercio, la detenzione e l'imbalsamazione di esemplari delle specie di mammiferi, uccelli, rettili, an-

fibi appartenenti alla fauna selvatica italiana e non comprese negli elenchi 1 e 2 allegati alla presente legge e, per le altre classi zoologiche, di esemplari delle specie comprese nell'elenco 5 allegato alla presente legge.

Per ciò che riguarda la fauna esotica, sono sempre vietati il commercio, la detenzione, l'imbalsamazione di esemplari delle specie di cui nei Paesi di origine siano proibiti il commercio o l'esportazione, ovvero che siano comprese nelle liste *Red Data Books* dell'*Union Internationale pour la Conservation de la Nature et de ses ressources* (UICN).

A parziale deroga da quanto sopra, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può concedere autorizzazioni per la detenzione e l'imbalsamazione di esemplari di qualsiasi specie, esclusivamente a scopo didattico o di studio, sentito il parere vincolante del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 400 mila e si applica l'ultimo comma dell'articolo 3.

Circa le specie oggetto di caccia appartenenti alla fauna selvatica italiana, si applica l'articolo 13 della presente legge.

Art. 7.

L'articolo 34 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Sono vietati la asportazione, la detenzione, il commercio e la distruzione di uova, di piccoli nati, nonché l'asportazione e la distruzione di nidi ».

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 25 mila a lire 200 mila e, qualora la contravvenzione sia commessa a danno di specie appartenenti alla fauna selvatica italiana delle quali sia sempre proibita l'uccisione o la cattura, da lire 50 mila a lire 400 mila.

In caso di condanna di persona sottoposta alla patria potestà od alla tutela, qua-

lora il condannato sia insolubile, il genitore od il tutore è obbligato al pagamento di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta al colpevole.

Qualora anche il genitore od il tutore risulti insolubile, la pena inflitta è convertita, nei riguardi del condannato, ai sensi dell'articolo 136 del codice penale.

Art. 8.

È vietato porre allo stato libero nel territorio nazionale e nelle acque territoriali specie di animali estranee alla fauna selvatica italiana.

Alla stessa norma è assoggettato il trasferimento allo stato libero di specie e sottospecie dalla penisola alle isole e viceversa.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 400 mila.

Tuttavia è consentito, a personale qualificato, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo parere favorevole vincolante del Consiglio nazionale delle ricerche e, per le specie d'interesse venatorio, del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, nonchè, per le specie che interessano la pesca, dell'Istituto centrale di idrobiologia, porre allo stato libero, in aree circoscritte del territorio nazionale e delle acque territoriali, specie estranee alla fauna selvatica italiana.

Art. 9.

L'importazione dall'estero e l'esportazione all'estero di esemplari o parti di essi appartenenti a qualsiasi specie di fauna selvatica può avvenire solo entro i limiti numerici fissati ogni anno, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, previo parere favorevole vincolante del Consiglio nazionale delle ricerche, e per le specie di interesse venatorio, del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 400 mila.

PARTE II

NORME SULLA CACCIA E SULLA PESCA

Art. 10.

Gli articoli 14 e 33 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni sono sostituiti dal seguente:

«La caccia è consentita per mezzo del fucile a non più di due colpi e di calibro non superiore al dodici e non inferiore al venti, o della carabina di calibro non inferiore a 6,5 millimetri ad espulsione non automatica, con esclusione di tutte le carabine ed armi ad aria compressa o altri gas compressi, di tutte le armi rigate di calibro inferiore a 6,5 millimetri, di tutte le armi munite di silenziatore o a scatto provocato dalla preda. Ogni altro mezzo di caccia è vietato; in particolare è vietato l'uso:

- a) di ogni tipo di reti;
- b) di sostanze venefiche, anche se usate per protezione agricola, qualora possano riuscire letali alla fauna, e quelle inebrianti o esplodenti;
- c) di gabbie, ceste, pietre a scatto, tagliole, ed ogni genere di trappole e trabocchetti;
- d) di lacci di qualsiasi specie;
- e) di panie e panioni sia fissi che vaganti;
- f) di ogni altro tipo di sistemi meccanici o chimici che permetta la caccia anche in assenza del cacciatore.

Tra i metodi ausiliari di caccia sono vietati:

- a) i veicoli o natanti a motore, o aerei;
- b) gli appostamenti fissi;
- c) i mezzi elettrici, le lanterne, le insidie notturne;
- d) ogni tipo di pastura a qualsiasi specie;
- e) i richiami vivi o i richiami acustici a funzionamento elettromeccanico o di al-

tro tipo, muniti o non dell'amplificatore del suono.

Sono inoltre vietate:

- a) le tele alle folaghe e ai palmipedi;
- b) le battute e cacce a rastrello a più di quattro persone ».

Art. 11.

La caccia potrà essere esercitata esclusivamente nelle zone che non siano state sottratte all'esercizio della medesima con decreto del Presidente della Regione, e previo consenso scritto dei proprietari o degli amministratori o dei concessionari.

I terreni dove la caccia sarà vietata saranno delimitati da tabelle esenti da tasse apposte dagli interessati.

La caccia è in ogni caso vietata nelle saline e nei letti e corsi dei fiumi, dalla foce sino a tre chilometri nell'entroterra.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 400 mila.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 3.

Art. 12.

Il secondo comma dell'articolo 44 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato.

È vietato, a persone in attitudine di caccia, farsi accompagnare da minori di anni sedici.

Il contravventore è punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 400 mila.

Qualora il condannato sia insolubile, il genitore o il tutore è obbligato al pagamento di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta al colpevole. Qualora anche il genitore od il tutore risulti insolubile, la pena inflitta è convertita, nei riguardi del condannato, ai sensi dell'articolo 136 del codice penale.

Art. 13.

Gli articoli 41 e 42 del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, sono sostituiti dal seguente:

« Sono sempre vietati il commercio e la detenzione a fine di commercio di tutte le specie animali oggetto di caccia, tranne il fagiano, la lepre comune, la quaglia e pernice di allevamento provenienti dall'estero, il cinghiale, il capriolo, il daino, il cervo. Gli esemplari appartenenti alle specie suddette, tanto di produzione nazionale che importati dall'estero, non possono essere venduti o esposti per la vendita al dettaglio se non siano muniti di un contrassegno applicato dalle autorità della Regione in cui sono posti in vendita, che ne attesti la legittimità della provenienza e del possesso. È facoltà delle autorità regionali vietare o limitare l'esportazione dalla Regione di animali morti appartenenti a specie oggetto di caccia, anche al seguito del cacciatore che li ha uccisi. Il commercio di spoglie (trofei o pelli) di animali oggetto di caccia, grezze o in preparazioni tassidermiche, è consentito a condizione che l'esemplare risulti munito di contrassegno permanente, da applicarsi a cura delle autorità regionali, che ne attesti la legittima provenienza ».

Art. 14.

In relazione a quanto previsto dall'articolo 3, n. 3), per ognuna delle specie elencate nell'elenco 3 allegato alla presente legge, entro la prima decade di agosto di ogni anno, sentito il parere favorevole e vincolante del Consiglio nazionale delle ricerche e del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono stabiliti i termini stagionali e territoriali della caccia (escludendo il periodo dalla prima domenica di marzo all'ultima domenica di agosto) ed eventualmente il numero dei capi che possono essere abbattuti nell'intera stagione venatoria; per ognuna delle specie elencate nell'elenco 4 allegato alla presente legge, ogni anno, entro la prima decade di agosto, con decreto del Presidente della Regione, sentito il parere favorevole vincolante del Consiglio nazionale delle ricerche e del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, sono stabiliti i termini territoriali e stagio-

nali della caccia (escludendo il periodo dalla prima domenica di marzo all'ultima domenica di agosto). Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può, con decreto, su richiesta motivata del Consiglio nazionale delle ricerche e del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia, per le specie che necessitano di particolare tutela, vietare la caccia, ovvero stabilire il numero delle giornate venatorie ed il numero dei capi che possono essere abbattuti nell'intera stagione venatoria, sia su tutto il territorio nazionale che in singole determinate aree.

Art. 15.

Sono istituiti i Comitati regionali per la difesa della fauna, con le funzioni di assicurare il conseguimento dei fini della presente legge e l'applicazione di essa.

Gli organi regionali suddetti sono così composti:

- a) il Presidente della Giunta regionale o consigliere da lui delegato;
- b) il capo assessorato regionale agricoltura e foreste o un suo delegato;
- c) il capo assessorato regionale pesca o un suo delegato;
- d) il comandante compartimentale marittimo o un suo delegato;
- e) un rappresentante dell'associazione venatoria più importante per numero di iscritti nella Regione;
- f) un rappresentante della associazione pesca sportiva più importante per numero di iscritti nella Regione;
- g) un esperto di biologia marina o delle acque dolci designato dall'Istituto centrale di idrobiologia;
- h) un rappresentante designato dal Laboratorio di zoologia applicata alla caccia;
- i) un rappresentante designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;
- l) un rappresentante designato dall'Ente nazionale protezione animali;
- m) un rappresentante designato dalla Federazione nazionale pro natura;
- n) un rappresentante designato dall'Associazione Italia nostra;

o) un rappresentante designato dall'Associazione degli agricoltori più importante numericamente nella Regione;

p) un rappresentante designato dall'Associazione dei coltivatori diretti, più importante numericamente nella Regione;

q) un rappresentante designato dalla Unione dei giardini zoologici d'Italia.

I membri di cui alle lettere e), f), g), h), i), l), m), n), o), p) e q) sono revocati su richiesta dei rispettivi enti.

PARTE III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16.

Al fine di garantire l'applicazione e l'osservanza della presente legge, è fatto obbligo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di assumere un numero di agenti di vigilanza sufficiente ad assicurare l'esistenza di un agente di vigilanza ogni mille ettari della superficie agro-silvo-pastorale di ciascuna Regione, tenuto conto dei guardiacaccia, guardie rurali o assimilati già in servizio alle dipendenze di enti locali. Tali agenti saranno alle dipendenze, per l'impiego, degli organi di cui all'articolo 15.

Art. 17.

La Commissione conservazione natura del Consiglio nazionale delle ricerche, il Laboratorio di zoologia applicata alla caccia ed il Laboratorio centrale di idrobiologia programmeranno tutte le attività di raccolta e di elaborazione dei dati necessari al raggiungimento degli scopi della presente legge. I dati raccolti dovranno essere resi pubblici ogni anno. Gli organi regionali e provinciali preposti alla caccia sono tenuti a fornire agli enti di cui sopra i dati che verranno loro richiesti ed a procedere in base alle direttive degli organi scientifici centrali a periodici censimenti della fauna selvatica italiana.

Art. 18.

La condanna per le violazioni alla presente legge importa la confisca dei mezzi di caccia o cattura e degli animali uccisi o catturati, nonchè la revoca della licenza di caccia.

La licenza revocata può essere nuovamente concessa dopo tre anni dalla revoca; tale termine è raddoppiato nei riguardi dei recidivi.

Art. 19.

Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente legge è abrogata.

ALLEGATO

Elenco 1

Ratti: (*Rattus rattus* - *Rattus norvegicus*).

Topi propriamente detti: (*Micromys minutus* - *Sylvaemus flavicollis* - *Apodemus sylvaticus* - *Mus musculus* - *Apodemus agrarius*).

Arvicole: (*Clethrionomys glareolus* - *Arvicola terrestris* - *Pitymys subterraneus* - *Pitymys savii* - *Microtus arvalis* - *Microtus agrestis*).

Ghiri propriamente detti: (*Eliomys quercinus* - *Glis glis*).

Vipere propriamente dette: (*Vipera berus* - *Vipera aspis* - *Vipera ammodytes*).

Elenco 2

Delfino di Risso (*Grampus griseus*).

Tursiope (*Tursiops truncatus*).

Delfino comune (*Delphinus delphis*).

Cinghiale (*Sus scrofa*).

Faina (*Martes foina*).

Puzzola (*Putorius putorius*).

Donnola (*Mustela nivalis*).

Volpe (*Vulpes vulpes*).

Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*).

Talpe (*Talpa europea* - *Talpa romana* - *Talpa coeca*).

Cornacchia grigia (*Corvus cornix*).

Cornacchia nera (*Corvus corone*).

Taccola (*Coleus monedula*).

Gazza (*Pica pica*).

Ghiandaia (*Garrulus glandarius*).

Storno (*Strunus vulgaris*).

Passero (*Passer italiae*).

Merlo (*Turdus merula*).

Tordo bottaccio (*Turdus ericetorum*).

Gabbiano reale (*Larus ridibundus*).

Airone rosso (*Ardea purpurea*).

Airone cenerino (*Ardea cinerea*).

Nitticora (*Nycticorax nycticorax*).

Cormorano (*Phalacrocorax carbo*).

Elenco 3

Storno (*Sturnus vulgaris*).

Passero (*Passer italiae*).

Tortora (*Streptopelia turtur*).

Colombaccio (*Columba palumbus*).

Combattente (*Philomachus pugnax*).

Beccaccia (*Scolopax rusticola*).

Croccolone (*Capella media*).

Beccaccino (*Capella gallinago*).

Pavoncella (*Vanellus vanellus*).

Folaga (*Fulica atra*).

Quaglia (*Coturnix coturnix*).

Moretta (*Aythya fuligula*).

Moriglione (*Aythya ferina*).

Mestolone (*Anas clypeata*).

Marzaiola (*Anas querquedula*).

Codone (*Dafila acuta*).

Fischione (*Anas penelope*).

Canapiglia (*Anas strepera*).

Alzavola (*Anas crecca*).

Germano reale (*Anas platyrhynchos*).

Elenco 4

Camoscio (*Rupicapra rupicapra rupicapra*).

Capriolo (*Capreolus capreolus*).

Cervo (*Cervus elaphus hippelaphus*).

Daino (*Dama dama*).

Cinghiale (*Sus scrofa*).

Lepre comune (*Lepus europaeus*).

Lepre sarda (*Lepus capensis*).

Lepre bianca (*Lepus timidus*).

Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*).

Fagiano (*Phasianus colchicus*).

Starna (*Perdix perdix*).

Pernice rossa (*Alectoris rufa*).

Pernice sarda (*Alectoris barbara*).

Coturnice (*Alectoris graeca*).

Gallo cedrone (*Tetrao urogallus*).

Fagiano di monte (*Lyrurus tetrix*).

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Elenco 5

Tutte le specie troglobie

CORDATA

Osteichthyes: *Alosa Alosa* (Alosa) - *Alosa fallax* (Cheppia) - *Salmo trutta carpio* (Carpione) - *Salvelinus alpinus* (Salmerino) - *Salmo trutta marmoratus* (Trota marmorata) - *Huso huso* (Storione ladano) - *Acipenser sturio* (Storione).

Ciclostamata: *Lampetra zanandreae* (Lampreda di Zanandrea).

Leptocardia: *Branchiostoma lanceolatum* (Anfiosso).

MOLLUSCA

Frauenfeldia laicheineri - *Lartetia concii* - *Lartetia virei* - *Paladilhia vobarnensis* - *Zospeum cariadeghense* - *Sadleriana fluminensis*.

ARTHROPODA

Insecta: *Obuchovia galloprovincialis* - *Simulium hispaniola* - *Brahmaea europaea* - *Gyrinus suffriani* - *Carabus cavernosus* - *Carabus olympiae* (Carabo d'Olimpia) - *Carabus clathratus antonellii*.

Crustacea: *Cyclops abissorum paternonis* - *Chirocephalus marchesonii* - *Monodella stygicola* - *Monodella argentarii*.

BRYOZOA

Plumatella fruticosa - *Plumatella casmiana* - *Hyalinella punctata* - *Lophopus cristallinus* - *Cristatella mucedo*.

COELENTERATA

Corallium rubrum (Corallo).

Elenco 6

CALABRIA

Catanzaro:

Zona costiera marina sommersa ad Ovest di Capo Rizzuto (20 ha).

Cosenza:

Monti di Orsomarso e Verbicaro.

BASILICATA

Matera:

Bosco di Policoro.

Potenza:

Vulture.

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Gorizia:

Lago di Doberdò - Lago di Pietrarossa.

Gorizia e Udine:

Lagune di Marano e Grado - Valle Cavagnata a Nord del Canale di Primiero.

EMILIA-ROMAGNA

Bologna:

Doline gessose di Croara-Miserazzano-Monte Calvo - Torrente Ravone - Monte Adone.

Parma:

Riserva Nat. Guidata di Val Parma (Guadine-Pradaccio) (Azienda statale per le foreste demaniali).

CAMPANIA

Napoli:

Astroni.

Napoli e Caserta:

Fascia litoranea dal Varcaturò al lago Patria.

LAZIO

Frosinone:

Lago di Canterno.

Latina:

Lago di Fondi - Lago Lungo - Isola di Zanonone - Lago di San Puoto - Scoglio de La Botte - Scogli attorno all'isola di Ponza.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rieti:

Lago di Paterno.

Roma:

Castelporziano, Castelfusano, Capocotta - Grotta Patrizi o del Sasso - La Caldara, Manziana - Grotta dei Meri, o della Madonnina, Monte Soratte - Valle del Cremera presso la Madonna del Sorbo - Sacrofano - Lago di Trajano.

Viterbo:

Lago di Monterosi - Foresta litoranea a Nord delle foci del Fiora - Selva del Lamone.

Roma e Latina:

Sorgenti del Ninfa - Monti Gemma e Semprevina - Monte Petrella - Grotta dei Serini, Polleca (Esperia).

LIGURIA

Genova:

Promontorio di Portofino - Foresta demaniale «Lame» - Laghi delle Agoraie - Laghetto degli Abeti.

La Spezia:

Punta di Monte Marcello, costa marina sommersa - Punta Mesco, costa marina sommersa.

Savona:

Grotta «Arene Candide».

LOMBARDIA

Bergamo:

Lago di Endine - «Pià di Moiache», torbiera (Roncobello) - Selva di Clusone, Val Seriana - Cima di Menna - Monte Ortighera (Nord di San Pellegrino).

Brescia:

Sorgenti di Degagna inferiore - Grotta «Bucu del Frate», Paitone.

Como:

Lago di Montorfano - Piani di Spagna - Dorsale Pizzo Alto - Monte Cornagiera.

Cremona:

Garzaia di Ripalta.

Mantova:

Bosco della Fontana.

Milano:

Garzaia di Morimondo - Garzaia di Cusago.

Pavia:

Bosco Negri «Siro», Riserva naturale integrale - Garzaia di Verrua Po - Garzaia di Torre Beretti.

Varese:

Valganna, rocce della sinistra idrografica.

Como e Sondrio:

Lago di Mezzola.

MARCHE

Macerata:

Grotte di Sant'Eustacchio.

PIEMONTE

Cuneo:

Lago Bagnour.

Novara:

Val Scozia - Monte Mottarone - Lago di Mergozzo - Val Grande, Riserva naturale integrale (Azienda di Stato per le foreste demaniali).

Torino:

Laghi di Avigliana.

Vercelli:

Val Sessera.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PUGLIA

Foggia:

Riserva naturale integrale « Sfilzi » (Azienda di Stato per le foreste demaniali) IV e V Vasca del Cervaro e del Candelaro.

Lecce:

Grotta Zinzulusa - Grotta l'Abisso - Grotta del Diavolo, Porto Badisco.

SARDEGNA

Cagliari:

Stagni di Oristano - Monte Sette Fratelli - Monte Arcosu - Isola del Toro.

Nuoro:

Stagni di Berchida - Stagno sa Curcurica e Stagno Biderrosa - Grotta « Sa Conca de Crapas », Monte Albo - Grotta del Bue Marino, Calagonone.

SICILIA

Catania:

Costa Marina dell'Isola Lachea.

Enna:

Lago di Pergusa.

Messina:

Costa Marina presso Ganzirri - Costa di Strombolicchio.

Palermo:

Ustica: Fondali marini e costa marina - Fondali marini di Capo Zafferano.

Caltanissetta:

Biviere di Gela.

Ragusa:

Costa marina sabbiosa « i Macconi ».

Siracusa:

Grotta Calafarina - Grotta dei Pipistrelli - Grotta Perciata - Grotta Cunsaria - Grotta Truvata.

Trapani:

Isola di Marettimo.

TOSCANA

Grosseto:

Laguna di Burano - Stagni della Trappola - Foce Ombrone - Stagni di Diaccia - Grotta « Punta degli Stretti », Argentario.

Livorno:

Tenuta Incisa di Bolgheri - Isola di Montecristo - Secche della Meloria - Fondali dell'Isola di Pianosa.

Pistoia:

Pecceta Chiarugi (Abetone), Riserva naturale integrale (Azienda di Stato per le foreste demaniali).

TRENTINO-ALTO ADIGE

Trento:

Val di Genova - Lago di Tovel - Val di Tovel - Torbiera « Lagabrun », in val di Cembra - « Tre cime alle Viotte » (Bondone), Riserva naturale integrale.

UMBRIA

Perugia:

Lago Trasimeno.

VENETO

Venezia:

Bosco Nordio, Riserva naturale integrale (Azienda di Stato per le foreste demaniali).

BIOTOPI DI VARIE REGIONI

Belluno, Treviso, Pordenone:

Area protetta « Vivaio » (Bosco del Consiglio) - Area protetta « Campo di mezzo »

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Bosco del Cansiglio) - Riserva naturale integrale « Piaie Longhe - Millefret » (Bosco del Cansiglio, Azienda di Stato per le foreste demaniali).

Trento, Verona:

Riserva naturale integrale « Lastoni - Selva Pezzi » - Monte Baldo (Azienda di Stato per le foreste demaniali) - Riserva naturale integrale « Gardesana orientale » - Monte Baldo (Azienda di Stato per le foreste demaniali).

L'Aquila, Rieti, Teramo:

Monti della Laga.

Cosenza, Potenza:

Monte Pollino.

Arezzo, Forlì:

Tratto del fiume Tevere, tra Falera e Molinaccio.

L'Aquila, Roma, Frosinone:

Grotta dell'Inferniglio (Monti Simbruini) - Monte Viglio (Monti Simbruini) - Zona Monte Autore - Monte Midia, presso Camposecco (Monti Simbruini) - Inghiottoio di Camposecco (Monti Simbruini).

L'Aquila, Rieti:

Lago della Duchessa (Monte Velino) - « Muro Lungo » (Monte Velino) - Grotta del-

l'Oro (Monte Velino) - Valle di Fua (Monte Velino) - Val di Varri.

PARCHI NAZIONALI

Gran Paradiso:

L'intero territorio.

Stelvio:

Tratto di foresta a monte di Santa Caterina - Pendici meridionali del Corno dei Tre Signori, fino alle sponde del Lago Bianco al passo di Gavia - Spianata di Santa Caterina, dietro le fonti.

Abruzzo:

Camosciara - Val Fondillo - Passaggio dell'Orso - Monte Amaro - Monte Petroso - Ciammaruca - Balzo Trabaglioso - Cesarello - Cutino di Monte Tranquillo - Parte occidentale del Monte Marsicano.

Circeo:

« Lestra della Coscia », Riserva naturale integrale, Azienda di Stato per le foreste demaniali - « Piscina della Gattuccia », Riserva naturale integrale, Azienda di Stato per le foreste demaniali - Riserva naturale integrale « Rovine di Circe », Azienda di Stato per le foreste demaniali.